



## Comune di Aradeo

-Provincia di Lecce-

Ordinanza n. 11 del 18/03 2020

**OGGETTO: Divieto di installazione e/o attivazione sistema trasmissivo 5G.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette "onde millimetriche", che comportano due implicazioni principali: una maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare tessuti umani) ed una minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
- le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori *Wi-Fi* attivi;
- il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche", ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- che da vari studi condotti (Rea 1991, Havas 2006, 2010, Mc Carty et al. 2011) è emersa la possibilità di identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica se confrontati con i normali controlli e che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici in tali soggetti (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) con alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

- già l'organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004 ha definito l'ipersensibilità *come un fenomeno in cui gli individui avvertono gli effetti avversi sulla salute quando sono in prossimità di dispositivi che emanano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;
- il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- nel 2011 la IARC (*International Agency for Research on Cancer*) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e l'1 novembre 2018 il *National Toxicology Program* ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una *"chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori alle cellule nervose del cuore"*. Il rapporto aggiunge che esistono anche *"alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali"*. Il tutto connesso alle tipologie 2G e 3G, mentre ora se ne aggiunge in modo ubiquitario, capillare e permanente la tipologia 5G;
- nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del *National Toxicology Program*, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;
- il Tar del Lazio con sentenza n.400 del 15 gennaio 2019, riscontrati gli *"effetti nocivi sulla salute umana"*, ha disposto l'obbligo per i Ministeri della Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa *"avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi"*;
- da ultimo la Corte di Appello di Torino con sentenza n.904 del 3 dicembre 2019 ha confermato la natura professionale di un neurinoma acustico a causa dell'utilizzo prolungato e continuativo del cellulare per ragioni lavorative;

Preso atto che da tutto quanto premesso, emerge un quadro incerto in rapporto all'interesse all'implementazione del sistema trasmissivo e la tutela per la salute e per l'ambiente;

Considerato che

- secondo il Principio di Precauzione, qualora dalla gestione del rischio in base al quale vi sia la possibilità che una azione o la politica, possa danneggiare il pubblico o l'ambiente e non vi sia consenso scientifico sulla questione, l'azione e la politica non dovrebbe essere perseguita;
- spetta al Sindaco la responsabilità amministrativa, civile e penale di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale nonché quale ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale, in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al Principio generale di Precauzione, sancito dal diritto comunitario nonché dall'art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

Vista la propria nota n. 2800 del 2 marzo 2020 indirizzata al Ministro della Salute e per conoscenza ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, con la quale, a fronte della preoccupazione per l'impatto che tale nuova tecnologia può avere sull'ambiente, si richiede il parere preventivo all'autorizzazione governativa per l'utilizzo di tale tecnologia sul territorio italiano;

Visti gli artt. 32 e 118 Cost.;

Visto l'art. 1 c. 1 l. 241/1990;

Visto l'art. 191 c. 2 T. U. E.- ex art 174 T.C.E.;

Visto l'art. 3-ter D. Lgs. n. 152/2006;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

### ORDINA

in applicazione del principio di precauzione, **il divieto a chiunque della installazione e/o attivazione di impianti con tecnologie 5G sul territorio del Comune di Aradeo** in attesa della valutazione sulla nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'*International Agency for Research on Cancer*, , sul contenuto del richiesto parere al Ministro della Salute, sulla metodologia per le valutazioni preventive obbligatorie nonché sui dati scientifici più aggiornati di organismi pubblici sugli effetti delle radiofrequenze per la salute dell'uomo.

Di subordinare l'accettazione di qualunque procedimento ad una verifica preliminare con il sottoscritto quale autorità sanitaria locale responsabile della salute dei cittadini.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. Puglia nonché ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

### DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata:

- all'Albo Pretorio *on-line*;
- sul sito Web comunale;

che sia trasmessa a:

- Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: [info@agcom.it](mailto:info@agcom.it) ;
- Ministro della Salute: [seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it) ;
- Ministro dello Sviluppo Economico: [segreteria.ministro@pec.mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mise.gov.it) ;
- Ministro dell'Ambiente: [segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it) ;



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*